

DEI TOS FURLAN COSTA

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

MICHELE DEI TOS
DOMENICO FURLAN
STEFANO COSTA

CONEGLIANO, 22/02/2019

31015 CONEGLIANO (TV) - Via Maggiore Piovesana 115

Tel. +39 0438 34145 - Fax +39 0438 32431 - C.F. e P.I. 04928880261

e-mail: studio@dfbassociati.it - www.dfbassociati.it

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

Egregi Signori,

ci è gradito inviarVi in allegato l'informativa relativa alla **Fatturazione elettronica**
- gestione operativa della fattura elettronica.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti.

DEI TOS FURLAN COSTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

FATTURAZIONE ELETTRONICA – gestione operativa della fattura elettronica

Risposte in tema di fattura elettronica fornite dall'Agenzia delle Entrate e ordinate per materia	pag. 3
La gestione delle fatture elettroniche di vendita scartate	pag. 18
La gestione di particolari informazioni da inserire nelle fatture elettroniche di vendita	pag. 19
La gestione delle anomalie delle fatture elettroniche di acquisto	pag. 20
La gestione di particolari tipologie di fatture elettroniche	pag. 22

RISPOSTE IN TEMA DI FATTURA ELETTRONICA FORNITE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E ORDINATE PER MATERIA

1 DATA DA INDICARE IN FATTURA E TRASMISSIONE

Data da indicare nelle fatture immediate e differite	
Va indicata sempre la data di effettuazione dell'operazione (se non si tratta di fatture differite). Se la ricevuta fattura è stata dal cessionario/committente entro i termini di liquidazione del mese di marzo, lo stesso potrà far concorrere l'IVA in detrazione in tale liquidazione.	QUESITI 15.1.2019 AgenziadelleEntrate - CNDCEC
Data della fattura	
<p>La data della fattura è la data effettuazione operazione. In caso di fattura differita la data della fattura è la data di emissione della FE poiché all'interno della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell'operazione.</p> <p>Si ricorda che, sulla base delle disposizioni del DL 119/2018, nel primo semestre 2019 è possibile trasmettere le fatture elettroniche al Sdl entro i termini di liquidazione senza applicazione di sanzioni. Pertanto, ad esempio, una fattura che riporta la data 5.1.2019 potrà essere trasmessa al Sdl entro il 16.2.2019 in caso di operatore IVA "mensile" ovvero entro il 16 maggio in caso di operatore IVA "trimestrale".</p> <p>Nel caso si siano emesse fatture elettroniche nel secondo semestre 2018, si ricorda che con circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 13 è stato chiarito che <i>"il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472."</i> Conseguentemente, se ad esempio è stata emessa una fattura elettronica con data 30.12.2018 e la stessa è stata trasmessa al Sdl il 2.1.2019, non si incorrerà in alcuna sanzione formale.</p>	QUESITI 15.1.2019 AgenziadelleEntrate - CNDCEC
Data trasmissione	
<p><i>Esempio</i></p> <p>Incaso il corrispettivo il 20.1.2019, trasmetto la fattura entro il 15.2.2019, con data documento (data emissione) 20 gennaio, registro la fattura nel registro IVA acquisti con competenza gennaio, verso l'iva pagata correttamente il 16 febbraio.</p> <p>L'esempio è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019 per le quali non si applicano le sanzioni di cui all'art.1 co.6 del DLgs.127/2015.</p>	FAQ pubblicate il 27.11.2018
Termine emissione fattura differita	
<p>È possibile l'emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d'esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20.1.2019, l'operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10.2.2019 avendo curadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal DPR 472/96) che accompagni la merce; • datare la fattura elettronica con la data del 10.2.2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data); far concorrere l'IVA alla liquidazione del mese di gennaio. 	FAQ pubblicate il 27.11.2018

Fattura differita per prestazione di servizi	
Come previsto dall'art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. "fattura pro- forma", contenente la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell'emissione della fattura elettronica.	FAQ pubblicate il 27.11.2018

2 FORFETARI, REGIME DI VANTAGGIO E MINIMI

Minimi e forfetari obbligo spesometro	
Per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfetario o di vantaggio a partire dal 1.1.2019 non sussisterà più l'obbligo di comunicazione "spesometro".	FAQ pubblicate il 27.11.2018
Minimi: superamento del limite	
Nel caso di superamento in corso d'anno di più del 50% del volume di 30.000,00 euro, scatta l'obbligo di assoggettare ad IVA le operazioni anche precedentemente effettuate e l'operatore dovrà emettere una nota di variazione elettronica che riporti l'ammontare dell'IVA non addebitata nella originaria fattura elettronica. Dal punto di vista tecnico, si precisa che per la nota di variazione si può utilizzare la "fattura semplificata".	FAQ pubblicate il 27.11.2018
Forfetari emissione fatture	
Il forfetario che fornisce ai propri fornitori l'indirizzo PEC o il codice destinatario può continuare ad emettere, per quanto concerne il ciclo attivo, le fatture in formato cartaceo.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Forfetari: indicazione del regime	
Nel caso in cui un soggetto in regime forfetario-minimo decida di emettere fattura elettronica, è sufficiente l'indicazione del tipo di regime e, nel campo descrizione, che le somme non sono soggette a ritenuta.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Forfetario: registrazione sul portale	
Un soggetto forfetario non può pre-registrare sul portale "Fatture e corrispettivi" il codice identificativo "0000000" senza indicazione di una PEC, in modo da evitare che l'invio di una fattura elettronica da parte di un proprio fornitore con l'indirizzo PEC del forfetario prelevato dal registro pubblico INI-PEC, comporti per quest'ultimo l'obbligo di conservazione elettronica di tale fattura.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Forfetario: conservazione documenti	
Nel caso in cui sia emessa fattura elettronica nei confronti di soggetti in regime forfetario o in regime dei minimi o nei confronti di operatori identificati, con indicazione della PEC del destinatario, i cessionari/committenti non sono tenuti alla conservazione in formato elettronico del documento. Fermo restando l'obbligo di conservazione dei soggetti in regime di vantaggio o forfetari, questa può essere effettuata anche in modo analogico "pur non avendo chiesto al fornitore tale indirizzo".	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC

3 RICEZIONE, REGISTRAZIONE E DETRAZIONE

Rifiuto della fattura	
Il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via e-mail, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del Sdl.	FAQ pubblicate il 27.11.2018

Fatture a cavallo 2018/2019:	
Se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/ committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica. In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.	FAQ pubblicate il 27/11/18
Fatture elettroniche: emissione e ricezione a cavallo 2018/2019	
Le fatture attive datate dicembre 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria o PEC nei primi giorni del 2019 possono essere analogiche. Se il cessionario/committente riceve la fattura nel gennaio 2019 potrà esercitare la detrazione nella liquidazione di gennaio 2019.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Detrazione	
Entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30.1.2019 ed è ricevuta attraverso il Sdl il giorno 1.2.2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.	FAQ pubblicate il 27.11.2018
Fatture elettroniche: emissione e ricezione a cavallo 2018/2019	
Le fatture attive datate dicembre 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria o PEC nei primi giorni del 2019 possono essere analogiche. Se il cessionario/committente riceve la fattura nel gennaio 2019, potrà esercitare la detrazione nella liquidazione di gennaio 2019.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Spese per carburanti: detrazione IVA	
Con l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1.1.2019 la deduzione/detrazione delle spese per carburanti è possibile solo in presenza di FE e se il pagamento è stato eseguito con strumenti tracciabili (carta di credito o di debito, ecc.). È possibile per il gestore del distributore emettere fattura differita riepilogativa, sulla base delle regole dell'art. 21 co. 4.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Carburanti mancata emissione fattura elettronica - detrazione IVA	
La mancata emissione della fattura elettronica (nel caso di impianto distribuzione carburanti: pagamento effettuato con carta credito personale, richiesta fattura ma l'esercente non la emette perché assente al momento o perché non attrezzato telematicamente), può essere sanata con l'emissione di un'autofattura emessa in base all'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 e quanto specificato nel provv. Direttore Agenzia delle Entrate 30.4.2018.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Tempi di detrazione	
<i>Esempio</i> Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della fattura elettronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l'imposta nella liquidazione del 16 maggio. Il cessionario riceve la fattura elettronica il 13 maggio e provvede entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell'art.25. In tale caso non sono dovute sanzioni. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via Sdl entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l'IVA in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via Sdl).	FAQ pubblicate il 27.11.2018

Mancata emissione di FE e detrazione	
Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/ committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l'IVA relativa.	FAQ pubblicate il 27.11.2018
Numerazione e sezionali	
I contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche – obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'art. 39 del DPR 26.10.72 n. 633 – sia analogiche. Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 10.1.2013 n. 1, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura n. 1 analogica, possono succedere la n. 2 e 3 elettroniche, la n. 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato art. 39.	FAQ pubblicate il 27.11.2018

4 NON RESIDENTI, NON STABILITI ED ESPORTATORI ABITUALI

Modelli INTRA	
Le disposizioni relative all'obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1.1.2018 è previsto che: l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2-bis resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000,00 euro; l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2-quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000,00 euro. Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1.1.2019. Si rimanda al provv. 25.9.2017 per maggiori approfondimenti.	FAQ pubblicate il 27.11.2018
Esportatore abituale	
La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d'intento. Si ritiene che l'informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo "Causale".	FAQ pubblicate il 27.11.2018
Soggetti non residenti identificati in Italia	
Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti "non residenti identificati in Italia" (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo, dal 1.1.2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere ai sensi del co. 3-bis dell'art. 1 del DLgs. 127/2015. Qualora l'operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell'operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest'ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito "0000000" nel campo "codice destinatario" della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo tele- matico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.	FAQ pubblicate il 27.11.2018

Applicazione esterometro e reverse charge	
<p>Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015. Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli artt. 23 e 25 del DPR 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 13 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al <i>file</i> della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.</p>	FAQ pubblicate il 27.11.2018
Modello INTRA	
<p>Per le operazioni verso soggetti comunitari l'emissione (facoltativa) della fattura elettronica e l'invio allo Sdl (con codice destinatario 7 volte X), consente di evitare l'invio, per quella fattura, della comunicazione "esterometro" ma non dei modelli INTRA. Restano invece in vigore le semplificazioni introdotte con le disposizioni del provv. 25.9.2017 sui modelli INTRA2.</p>	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Livigno e Campione d'Italia	
<p>Livigno e Campione d'Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali comuni si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. "esterometro", disciplinato dall'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015). Tuttavia, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d'Italia sono identificati con un codice fiscale, per le operazioni in argomento l'operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al Sdl valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale "0000000" e fornire una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d'Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. "esterometro".</p>	FAQ pubblicate il 21.12.2018
Esportatore abituale	
<p>La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d'intento. Tale informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, come ad esempio il campo "Causale", ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco "Altri dati gestionali".</p>	FAQ pubblicate il 21.12.2018
Depositi IVA	
<p>In caso di estrazione di beni da un deposito IVA per beni di origine intracomunitaria ed extracomunitaria soggetti al meccanismo dell'inversione contabile l'integrazione/ autofattura deve transitare dallo Sdl. Il documento che verrà prodotto al momento dell'estrazione dei beni dal deposito dovrà essere trasmesso come FE (tipo documento TD1) al Sdl e contenere i dati identificativi dell'operatore residente o stabilito che ha effettuato l'estrazione sia nella sezione del cedente/prestatore che in quella del cessionario/committente. Si ricorda che la FE per l'estrazione della merce dal deposito IVA concorre alla liquidazione periodica dell'IVA.</p>	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC

Tax free - Otello	
Per le fatture <i>tax free</i> non occorre inviare la comunicazione dati fattura (estero- metro) e non occorre trasmettere nuovamente la fattura elettronica al Sdl. Si ricorda che nella sezione “Consultazione - Fatture elettroniche e altri dati IVA” sono riportate anche le fatture <i>tax free shopping</i> emesse dall’operatore IVA residente o stabilito.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Acquisti comunitari	
I dati delle fatture d’acquisto intracomunitarie vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Operazioni territoriali verso non residenti	
Anche in caso di vendita con IVA a soggetto estero (UE o extra-UE) privato o azienda estera, ma con consegna in Italia, le fatture non devono essere emesse in formato elettronico.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Azienda agrituristica - clienti stranieri	
Un’azienda agrituristica con clienti stranieri deve certificare le operazioni di cessione o prestazione nei modi ordinari.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC

5 AGRICOLTURA

Splafonamento regime di esonero	
Un agricoltore che si avvale del regime di esonero e che “splafona” non è soggetto alle sanzioni per omessa fatturazione perché non ha trasmesso le fatture al Sdl, in quanto le “autofatture” emesse dai committenti/cessionari e le fatture di acquisto dei soggetti in parola sono transitate comunque dal Sistema di Interscambio.	FAQ pubblicate il 27.11.2018
Cooperativa agricola di conferimento	
La società cooperativa agricola di conferimento che emette la fattura per conto del socio ai fini del rispetto della emissione e della progressività della fattura può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop_, 2/Cop_, ecc.). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.). Nel predisporre la fattura elettronica la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del <i>file</i> XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal Sdl), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.	FAQ pubblicate il 21.12.2018
Cooperativa agricola di conferimento: documenti da conservare	
Una cooperativa agricola di conferimento emette fatture conto terzi ai sensi dell’art. 34 co. 7 del DPR 633/72 per conto degli agricoltori. Avendo la cooperativa indicato il proprio codice destinatario nell’area riservata fornirà copia cartacea all’agricoltore. Se l’agricoltore è un soggetto che non rientra nel regime agevolato ex art. 34 del DPR 633/72, lo stesso è tenuto a gestire elettronicamente la fattura e quindi anche a conservarla.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC

Tipo documento regime agevolato	
In caso di acquisto di prodotti da un agricoltore in regime agevolato (art. 34 co. 6 del DPR 633/72) da parte di un operatore IVA obbligato alla FE, quest'ultimo emetterà una FE usando la tipologia "TD1" per conto dell'agricoltore venditore.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC

6 ASD E ASSIMILATI

Pro loco	
Le associazioni pro loco non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico in forza dell'art. 10 co. 1 del DL 119/018 che prevede l'esonero dalla fatturazione elettronica per "i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt.1 e 2 della L. 16.12.91 n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000,00 euro; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a 65.000,00 euro, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta".	FAQ pubblicate il 11.1.2019
Ente non commerciale: fatture istituzionali e commerciali	
È possibile trattare le fatture – per fini esclusivamente istituzionali e per fini esclusivamente commerciali – separatamente (analogiche le prime, elettroniche le seconde). Se i fornitori sono soggetti obbligati alla FE, tutte le fatture (sia quelle con partita IVA che quelle con CF numerico, dell'ente) saranno comunque consultabili sul portale "Fatture e Corrispettivi".	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
ASD: consultazione autofatture	
A partire dalla seconda metà del mese di febbraio 2019, nell'area riservata saranno reperibili le FE emesse per suo conto da parte del cliente. Le ASD potranno, quindi, verificare che il cliente emetta correttamente le fatture elettroniche per conto delle associazioni che nel 2018 abbiano superato 65.000,00 euro di proventi. Il cessionario/committente predisporrà una FE (tipo documento TD1) riportando gli estremi dell'ASD (partita IVA e altri dati anagrafici) nella sezione "cedente/ prestatore", i suoi estremi nella sezione cessionario/committente e specificherà che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore (nel campo 1.6 della FE occorre scegliere "CC" in quanto emessa dal cessionario/committente). Nulla vieta che sia l'ASD a emettere autonomamente la FE (tipo documento TD1) ma esponendo l'IVA (e non in <i>reverse charge</i>) nel documento.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
ASD: opzione per la FE	
Nonostante l'esonero i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt.1 e 2 della L. 16.12.91 n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000,00 euro possono avvalersi del sistema di fatturazione elettronica, sia per il ciclo attivo che per quello passivo.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Parrocchia	
LA parrocchia che non svolge attività commerciale ma solo istituzionale e che quindi non emette fatture è un consumatore finale quindi va rilasciata una fattura analogica.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Associazione non profit	
Per gli acquisti relativi all'attività istituzionale l'associazione non profit è tenuta soltanto a farsi rilasciare la fattura in formato cartaceo (può però scegliere riceverla e gestirla elettronicamente).	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC

ONLUS: accesso al portale	
L'accesso al portale F&C è possibile solo per soggetti titolari di partita IVA, quindi la ONLUS senza partita IVA non potrà registrare l'indirizzo telematico. La ONLUS potrà però ricevere le FE comunicando una PEC o un codice destinatario.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Esonerati	
Sono esonerati dalle disposizioni sull'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che applicano il regime forfetario opzionale di cui agli artt.1 e 2 della L. 16.12.91 n. 398 compresi gli altri enti associativi senza scopo di lucro (associazioni culturali, teatrali, cori, ecc.).	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC

7 CONSERVAZIONE

Responsabile della conservazione	
L'adesione al servizio gratuito di conservazione dell'Agenzia delle Entrate comporta necessariamente che il contribuente assuma la qualifica di responsabile della conservazione, sicché anche il piccolo professionista o l'artigiano sarà Responsabile della Conservazione e anche un'associazione dovrà individuare al suo interno il responsabile della conservazione. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha chiarito nelle linee guida e in una FAQ che in caso di affidamento del servizio di conservazione in <i>outsourcing</i> , il ruolo di Responsabile della Conservazione può essere ricoperto esclusivamente da una persona fisica interna al soggetto produttore superando in tal senso una risalente prassi dell'Agenzia delle Entrate.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Conservazione affidata a più soggetti	
È possibile effettuare la conservazione sostitutiva della stessa fattura con più soggetti contestualmente (ad esempio, Agenzia delle Entrate e società privata che presta il servizio).	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Tempi di conservazione	
La conservazione digitale per 15 anni non è subordinata alla firma digitale del <i>file</i> fattura in formato xml.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Firma digitale	
Il servizio dell'Agenzia delle Entrate non è subordinato alla firma digitale della FE.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Ricevuta dello Sdl	
La ricevuta del Sistema di Interscambio non autentica la FE emessa (anche senza firma).	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Chiusura partita IVA e conservazione	
Se il soggetto chiude la partita IVA, la conservazione elettronica con l'Agenzia delle Entrate è assicurata per 15 anni.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Estensione del servizio di conservazione	
Attualmente il servizio di conservazione dell'Agenzia delle Entrate, come previsto dalla legge, è utilizzabile solo per le FE emesse e ricevute tramite Sdl.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC

8 PRIVATI (E ASSIMILATI)

<p>Soggetti privati: fattura analogica</p> <p>L'operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfetario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio). Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfetario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.</p>	<p>FAQ pubblicate il 27.11.2018</p>
<p>Condomini</p>	
<p>Il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura. Gli operatori IVA residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un con- dominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un "consumatore finale".</p>	<p>FAQ pubblicate il 27.11.2018</p>
<p>Privati</p>	
<p>Sulla copia cartacea/pdf della fattura elettronica consegnata a mano o inviata via <i>e-mail</i> ad un privato (non soggetto passivo IVA) è consigliabile riportare una dicitura del tipo "copia analogica della fattura elettronica inviata al SdI". Al riguardo si ricorda che, come specificato dal provv. 21.12.2018 Direttore Agenzia delle Entrate, il consumatore finale potrà consultare le fatture elettroniche nella sua area riservata del sito dell'Agenzia solo dal secondo semestre 2019 a seguito di accettazione del servizio di consultazione.</p>	<p>QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC</p>
<p>Fattura analogica</p>	
<p>Per le operazioni con soggetti privati nelle FAQ n. 2 del 21.12.2018 è indicato che "... <i>ai fini del controllo documentale di cui all'articolo 36 ter del DPR n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale, In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale</i>".</p>	<p>QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC</p>
<p>Privati. Servizio di consultazione</p>	
<p>Il servizio di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche sarà reso disponibile nel secondo semestre 2019, previa adesione dell'utente, come previsto dal provv. Direttore Agenzia delle Entrate 21.12.2018.</p>	<p>QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC</p>

9 AUTOFATTURE E REVERSE CHARGE

<p>Applicazione esterometro e reverse charge</p>	
<p>Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1 co. 3-<i>bis</i> del DLgs. 127/2015. Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli artt. 3 e 25 del DPR 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 13 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al <i>file</i> della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.</p>	<p>FAQ pubblicate il 27.11.2018</p>

Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.	
Depositi IVA	
In caso di estrazione di beni da un deposito IVA per beni di origine intracomunitaria ed extracomunitaria soggetti al meccanismo dell’inversione contabile l’integrazione/autofattura deve transitare dallo Sdl. Il documento che verrà prodotto al momento dell’estrazione dei beni dal deposito dovrà essere trasmesso come FE (tipo documento TD1) al Sdl e contenere i dati identificativi dell’operatore residente o stabilito che ha effettuato l’estrazione sia nella sezione del cedente/prestatore che in quella del cessionario/committente. Si ricorda che la FE per l’estrazione della merce dal deposito IVA concorre alla liquidazione periodica dell’IVA.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Autofatture per omaggi	
Le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema di Interscambio.	FAQ pubblicate il 27.11.2018
Autofatture per reverse charge	
Le autofatture (fatte in caso di <i>reverse charge</i>) vanno inviate al Sistema di Interscambio.	FAQ pubblicate il 27.11.2018
Passaggi interni	
Le fatture relative a passaggi interni devono essere emesse in formato elettronico e, pertanto, inviate al Sdl.	FAQ pubblicate il 27.11.2018
Autoconsumo e passaggi interni	
Le operazioni prive di controparte (esempio: autoconsumo dell’imprenditore individuale ovvero autofattura per passaggi interni fra contabilità separate) devono essere documentate con fatture elettroniche inviate al Sdl.	FAQ pubblicate il 27/11/18
Autofattura tipo documento	
Le autofatture da emettere per l’integrazione degli acquisti interni in <i>reverse charge ex art. 17 co. 6 del DPR 633/72</i> devono riportare nel campo “Tipo Documento” il codice o “TD1”.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC

10 CONTENUTO FATTURA

Fuori campo IVA	
Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’art. 74 del DPR 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provv. Direttore Agenzia delle Entrate 30.4.2018 consentono di gestire l’emissione e la ricezione via Sdl anche di fatture elettroniche “fuori campo IVA” con il formato XML: pertanto, qualora l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via Sdl utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”.	FAQ pubblicate il 27.11.2018

Partita IVA e codice fiscale errati	
Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il Sdl scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell'art. 21 del DPR 633/72. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il Sdl non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l'Agenzia delle Entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione.	FAQ pubblicate il 27.11.2018
Indirizzi PEC e codice destinatario	
Il provv. 30.4.2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più "indirizzi telematici", quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata - www.inipec.gov.it). Peraltro, l'operatore IVA residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l'indirizzo telematico (es. PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna "delega" in tal senso all'Agenzia delle Entrate. Il Sistema di Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all'indirizzo telematico (es. PEC) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l'operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente "registrato" nel portale "Fatture e Corrispettivi" l'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove intende ricevere di <i>default</i> tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori.	FAQ pubblicate il 27.11.2018
PEC	
La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il Sdl, si ha per non emessa.	FAQ pubblicate il 21.12.2018
Imposta di bollo	
Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato <input checked="" type="checkbox"/> entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, già alla fine del primo trimestre 2019 all'interno del portale <input checked="" type="checkbox"/> "Fatture e Corrispettivi", un servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.	FAQ pubblicate il 21.12.2018
Contributo ENASARCO	
Il contributo ENASARCO non è un tipico contributo destinato ad una "Cassa previdenziale" ma la sua gestione è simile a quella di una "ritenuta". Attualmente, per poter rappresentare nella fattura elettronica il contributo ENASARCO è possibile utilizzare il blocco "AltriDatiGestionali".	FAQ pubblicate il 21.12.2018
Spese anticipate	
Ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell'IVA, purché opportunamente documentate. Una delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco "DatiBeniServizi" riportando l'importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell'aliquota IVA, il codice natura "N1" ("escluse ex art. 15"). Un'altra modalità di riportare in fattura le spese può essere quella di utilizzare il blocco "Altri dati gestionali", ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell'importo del documento quello delle spese in argomento (si ricorda che il blocco "Altri dati gestionali" è selezionabile nella sezione in cui si inseriscono le descrizioni dei beni/servizi oggetto della cessione/prestazione).	FAQ pubblicate il 21.12.2018

PEC e codice identificativo	
Si possono avere più canali di ricezione (più PEC o più codici destinatario) ma in tal caso l'operatore (unica partita IVA) dovrà valutare di non usare il servizio di "registrazione dell'indirizzo telematico".	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
REA in fattura	
Per quanto concerne l'indicazione del REA, valgono le regole e le disposizioni già in vigore; non si tratta, infatti, di un elemento introdotto con la FE. Il numero REA non è un dato previsto dall'art. 21.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Indicazione codice fiscale	
Nella fattura elettronica emessa nei confronti di soggetti titolari di partita IVA non è obbligatoria l'indicazione anche del codice fiscale (anche se il Sdi non scarta il <i>file</i> in cui sono presenti entrambi i valori). Nel caso in cui il cessionario/committente comunichi il solo codice fiscale alfanumerico, pur essendo titolare di partita IVA, è evidente che sta operando l'acquisto del bene/servizio non nell'ambito dell'attività d'impresa, arte o professione.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
CAP	
Il campo CAP per le fatture nel caso di emesse da soggetti non residenti in Italia (ad esempio, soggetti non residenti in Italia ma con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) e di fatture emesse da soggetti residenti verso controparti estere va compilato indicando un codice convenzionale da utilizzare (come "00000").	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Importi in valuta	
<p>Nell'ambito di società che intrattengono rapporti commerciali con paesi al di fuori della zona Euro è comune l'uso di indicare in fattura gli importi in valuta estera (ad es. USD), anche nei confronti di alcuni soggetti stabiliti in Italia ma facenti parte di gruppi multinazionali, specificando – come normativamente richiesto – l'imponibile e l'IVA anche in euro. In base alle specifiche tecniche, il campo 2.1.1.2 <Divisa>, recante il "tipo di valuta utilizzata per l'indicazione degli importi", può essere valorizzato (con una sola occorrenza) non solo con "EUR" ma anche valute diverse. Nel tracciato xml della FE (B2B/C, come in quello FE PA) all'interno della sezione 2.1 <DatiGenerali> della fattura, va obbligatoriamente valorizzato il campo 2.1.1.2 <Divisa>. L'art. 21 co. 2 lett. l) del DPR 633/72 specifica che "l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro". Conseguentemente, se la fattura è emessa da soggetti residenti o stabiliti il codice da inserire nel campo <Divisa> deve essere obbligatoriamente "EUR".</p> <p>Va da sé che i valori da riportare nelle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, nei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> devono essere coerenti con la divisa indicata (nel caso di fatture nazionali, abbiamo detto euro).</p> <p>Se si volesse inserire nell'XML, per fini gestionali, l'indicazione della controvaluta si potrebbero usare alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i campi opzionali del blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> (il campo <CodiceTipo> si userà per l'indicazione della divisa secondo lo standard ISO 4217 <i>alpha-3</i>:2001 e il campo <CodiceValore> si userà per riportare l'importo nella divisa indicata); • oppure i campi opzionali della sezione 2.2.1.2016 <AltriDatiGestionali>. 	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Sconti in fattura	
La modifica che consente di considerare un maggior numero di decimali non è ancora attiva. Fino a che non sarà introdotta, è comunque possibile utilizzare una linea fattura per rappresentare uno sconto (<TipoPrestazione> = "SC"), in quel caso il valore del prezzo unitario corrisponderebbe a quello dello sconto che può essere valorizzato con una precisione fino a 8 decimali.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC

11 FATTURE EMESSE DA TERZI

Fatture emesse da terzi	
Il Sdl consegna la fattura all'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/ committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l'indirizzo telematico del cedente/prestatore, il Sdl consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.	FAQ pubblicate il 27.11.2018
Self billing	
Nei casi di <i>self billing</i> (cliente che emette la fattura per conto del fornitore, fatturazione demandata a terzi) il Sdl non controlla che chi emette/trasmette la fattura sia stato autorizzato dal cedente o prestatore, tenuto conto che è stato chiarito che in tal caso non occorre delega. Le responsabilità sono a carico di chi è obbligato ad emettere le fatture.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC

12 ALTRI SOGGETTI

Agenzia viaggio	
L'agenzia di viaggi organizzatrice deve compilare la fattura elettronica ordinaria ("Tipo Documento" TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell'agenzia viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi "Terzo Intermediario o Soggetto emittente" e "Soggetto emittente") ed inserendo, in luogo dell'aliquota IVA il codice natura N6, se la fattura riguarda operazioni imponibili o N3 se la fattura riguarda operazioni non imponibili. L'emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall'art. 21 del DPR 633/72 non prevede alcuna predisposizione e invio all'Agenzia delle Entrate di delega.	FAQ pubblicate il 21.12.2018
Pubblica amministrazione	
Una PA può ricevere fatture esclusivamente attraverso il codice (o i codici) IPA che ha associato ai propri uffici.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Gruppo IVA	
Il Gruppo IVA può chiedere un codice destinatario per ciascuna società aderente al gruppo cui l'operazione è riferibile.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Venditore porta a porta	
La fattura viene emessa/trasmessa dalla società mandante per conto del venditore e il Sdl consegna all'indirizzo riportato in FE, salvo che il committente/cessionario abbia registrato l'indirizzo telematico sul portale "Fatture e Corrispettivi".	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Studio associato	
Nel caso di studio associato tra professionisti di diverse casse (commercialisti e consulenti del lavoro) è possibile inserire in FE riferimenti a più Casse previdenziali, ripetendo la valorizzazione dei campi del blocco "Cassa previdenziale".	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Asili nido	
L'asilo nido tenuto alla FE intesta il documento ad uno dei due genitori e nel campo a descrizione libera viene inserito il CF dell'altro genitore.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Autotrasportatori	
La fattura di un'impresa di autotrasporti di carburante per conto terzi, considerando che verrà emessa fattura riepilogativa di tutti i viaggi effettuati durante il mese e documentati tramite bolle di consegna, dovrà richiamare gli estremi dei DDT (bolle di consegna), che potranno essere allegati al file xml.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC

13 ALTRI DOCUMENTI

DDT	
I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l'operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle Entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi.	FAQ pubblicate il 21.12.2018
Nota credito	
In caso di emissione di una nota di accredito di sola IVA a seguito di chiusura della procedura di fallimento occorre emettere un documento con imponibile zero. È possibile emettere una fattura elettronica con solo IVA utilizzando il tipo documento "Fattura semplificata".	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Ricevute fiscali	
Un artigiano (una officina meccanica o un giardiniere, ecc.) nel 2019 può continuare ad emettere per i soli clienti privati le ricevute fiscali cartacee come prima, senza emettere per loro le FE. Se il cliente privato richiede la fattura occorrerà comunque emettere la fattura elettronica (con codice destinatario 0000000) e fornirne copia analogica o elettronica al cliente. Per le ditte/aziende con partita IVA emette ed invia allo SDI le fatture elettroniche.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Biglietti - titoli d'ingresso	
Nella pratica commerciale, alcuni clienti chiedono l'emissione di una "fattura" funzionale alla sola documentazione dell'importo di imponibile e IVA inclusi nel prezzo riportato sul titolo d'accesso. In tal caso si emetterà FE indicando gli estremi del titolo d'ingresso (contabilizzando come prima il titolo e non la fattura).	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC

14 ALTRI QUESITI

Tessera sanitaria	
Anche nel caso in cui un soggetto neghi l'autorizzazione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria, la fattura non deve essere emessa in formato elettronico.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
File fatture	
Ferma restando la compilazione di un <i>file</i> fattura distinto per ogni cliente, è possibile poi inviare tutte le fatture del giorno in un unico <i>file</i> zip. Si ricorda, inoltre, che – in caso di più fatture da emettere nei confronti dello stesso cliente – è possibile emettere un "lotto" di fatture.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Documenti riepilogativi per fatture d'importo non superiore a 300,00 euro	
Il cliente deve sempre ricevere le singole fatture. Il documento riepilogativo è previsto per la "registrazione" di più fatture emesse o ricevute.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Dispensa fatturazione	
Se c'è dispensa per la fatturazione, allora non c'è obbligo di FE e gli adempimenti contabili e dichiarativi non cambiano rispetto al passato.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Esecuzioni immobiliari	
Nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari il professionista delegato può intervenire per l'assolvimento degli obblighi IVA di emissione della fattura in nome e per conto del contribuente e di versamento dell'imposta, in ipotesi di mancata collaborazione dell'esecutato, soggetto passivo. A tal fine potrà utilizzare il proprio canale telematico di invio della FE al Sdl in quanto ciò non determina alcun effetto sulle liquidazioni IVA, trattandosi solo di un canale attraverso cui inviare le FE a Sdl.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC

QR Code	
Nel generare il QR Code, il sistema restituisce, come domicilio, l'indirizzo di residenza (domicilio fiscale) e non quello della sede dell'attività esercitata. Nelle fatture da ricevere è sufficiente l'indicazione dell'indirizzo di residenza e l'Agenzia delle Entrate non può contestare l'inerenza del costo per il fatto che in fattura sia riportato l'indirizzo di residenza e non quello di svolgimento dell'attività.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Dati precompilata	
Per i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, permane l'obbligo di invio dei dati per la dichiarazione precompilata (es. spese funebri). Sono state previste esclusioni solo con riferimento alle prestazioni sanitarie Per le quali si è tenuti a inviare i dati al sistema TS.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Fallimenti	
L'obbligo di fatturazione elettronica vige anche per i fallimenti, a decorrere dall'1.1.2019. Per accedere al portale fatture e corrispettivi valgono le regole già in uso per servizi telematici Agenzia delle Entrate: il curatore fallimentare assume ufficialmente la veste di rappresentante legale della società e, in quanto tale, può accedere – attraverso i servizi telematici – alle funzionalità di "gestore incaricato" e da tali funzioni abilitarsi anche all'accesso al portale "Fatture e Corrispettivi" della società.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Controlli incrociati	
L'Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli incrociati, come avviene oggi con i dati dello spesometro, anche in futuro con i dati fiscali che saranno memorizzati, anche se dovesse intervenire la cancellazione prevista in caso di mancata adesione al servizio di consultazione.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Accesso al portale ONLUS	
L'accesso al portale F&C è possibile solo per soggetti titolari di partita IVA, quindi la ONLUS senza partita IVA non potrà registrare l'indirizzo telematico. La ONLUS potrà però ricevere le FE comunicando una PEC o un codice destinatario.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC
Privacy	
A seguito del confronto avuto tra l'Agenzia delle Entrate e il Garante <i>privacy</i> è stato previsto che non sarà possibile delegare un soggetto terzo (anche art. 3 co. 3 del DPR 322/98) al servizio di consultazione dei dati dei consumatori finali persone fisiche.	QUESITI 15.1.2019 Agenzia delle Entrate - CNDCEC

LA GESTIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE DI VENDITA SCARTATE

Codici errori (totale controlli n. 45)	Tipologia di scarto	Impatto sulla contabilità	Comportamento da adottare in caso di scarto
00001; 00002	Nomenclatura ed unicità del file trasmesso	NO	Correggere il file e reinviarlo al Sdl senza modificare la registrazione contabile
00003	Dimensioni del file	Sì	Creare più file da reinviare al Sdl ed aggiornare le registrazioni contabili (ERP particolari: nota di storno interna - no Sdl - ed inoltro delle nuove fatture elettroniche al Sdl)
00102	Verifica di integrità del documento se firmato	NO	Correggere il file e reinviarlo al Sdl senza modificare la registrazione contabile
00100; 00101; 00104; 00107	Verifica di autenticità del certificato di firma, se presente	NO	Correggere il file e reinviarlo al Sdl senza modificare la registrazione contabile
00103; 00105; 00106; 00200; 00201	Verifica di conformità del formato fattura	NO	Correggere il file e reinviarlo al Sdl senza modificare la registrazione contabile
00400; 00401; 00403; 00411; 00413; 00414; 00415; 00417; 00418; 00419; 00420; 00421; 00422; 00423; 00424; 00425; 00427; 00428; 00429; 00430; 00437; 00438; 00460	Verifica di coerenza sul contenuto della fattura	Sì	Correggere il file e la registrazione contabile e reinviarlo al Sdl (ERP particolari: nota di storno interna - no Sdl - ed inoltro nuova fattura)
00300; 00301; 00303; 00305; 00306; 00311; 00312	Verifica di validità del contenuto della fattura	Sì	Correggere il file e la registrazione contabile e reinviarlo al Sdl (ERP particolari: nota di storno interna - no Sdl - ed inoltro nuova fattura)
00404; 00409	Verifica di unicità della fattura	NO	Correggere il file e reinviarlo al Sdl senza modificare la registrazione contabile

LA GESTIONE DI PARTICOLARI INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLE FATTURE ELETTRONICHE DI VENDITA

Informazioni obbligatorie da inserire	Campo da utilizzare	Descrizione funzionale	Numero max di caratteri (AN=AlfaNumerico)	Fonte
Numero e data della dichiarazione di intento ricevuta	<Causale> del blocco <DatiGenerali>	<i>«Descrizione della causale del documento»</i>	AN 1-200 (LETTERA D'INTENTO N.10 DEL 15.1.2019)	FAQ Agenzia delle Entrate del 28.11.2018, risposta n.14 FAQ Agenzia delle Entrate del 21.12.2018, risposta n.49
	<AltriDatiGestionali> del blocco <DatiBeniServizi>	<i>«Blocco che consente di agli utenti di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali ecc.»</i>	<TipoDato> AN 1-10 (L.INTENTO) <RiferimentoTesto> AN 1-60 (LETTERA D'INTENTO) <RiferimentoNumero> N 4-21 (10,00) <RiferimentoData> ISO 10 (2019-01-15)	FAQ Agenzia delle Entrate del 21.12.2018, risposta n. 49
Estremi e riferimento al contratto o accordo art.62 DL 24.1.2012 n.1	<Causale> del blocco <DatiGenerali>	<i>«Descrizione della causale del documento»</i>	200 AN	-
	<AltriDatiGestionali> del blocco <DatiBeniServizi>	<i>«Blocco che consente di agli utenti di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali ecc.»</i>	<TipoDato> AN 1-10 <RiferimentoTesto> AN 1-60 <RiferimentoNumero> N 4-21 <RiferimentoData> ISO 10	-
Indicazione «Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto»	<Causale> del blocco <DatiGenerali>	<i>«Descrizione della causale del documento»</i>	AN 1-200	-

LA GESTIONE DELLE ANOMALIE DELLE FATTURE ELETTRONICHE DI ACQUISTO

Anomalia	Comportamento da adottare	Tempistica	Registrazione fattura in contabilità
Ricezione fattura elettronica con piccoli errori fiscalmente rilevanti: denominazione del cliente (Rossi Srl anziché Rossi valvole Srl), nome e cognome del cliente (nome e/o cognome con errori), sede del cliente (Via Scacchi 22 anziché Via Schiocchi 22), ecc.	Contattare il fornitore per accordarsi di correggere l'errore senza emettere nota di credito + fattura elettronica, e tracciare l'attività svolta (per esempio annotando la rettifica in uno specifico report o excel, cartaceo o digitale)	asap	Sì
Ricezione fattura elettronica con errori fiscalmente rilevanti: natura, qualità e quantità dei beni o servizi acquistati, nr e data DDT, codice articolo (2455AA anziché 2456AA), ecc.	Richiesta emissione nota di credito a totale storno + fattura elettronica	asap	Sì
Ricezione fattura elettronica non conforme alle condizioni contrattuali di acquisto della merce o del servizio (e.g. mancanza degli sconti pattuiti, differenza prezzi, ecc.).	Richiesta emissione nota di variazione, che potrà essere una nota di credito (variazione in riduzione) oppure una nota di debito (variazione in aumento)	asap	Sì
Ricezione fattura elettronica con aliquota, imponibile (e.g. errore nei prodotti o nella quantità) o imposta non corretti	Richiesta emissione nota di credito a totale storno + fattura elettronica	asap	Sì
Nessuna ricezione di fattura elettronica nei 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione	Versamento Iva ed emissione autofattura TD20 (art. 6 co. 8 lett. a) del DLgs. 471/97)	Entro 30 gg decorsi 4 mesi	Sì
Ricezione fattura irregolare (e.g. ricezione fattura elettronica senza indicazione <i>split payment</i>)	Registrazione in contabilità ed emissione autofattura elettronica TD20 (art.6 c.8 lettera b) DLgs. 471/97)	Entro 30 gg dalla registrazione	Sì
Ricezione di fattura elettronica a fronte di acquisto mai eseguito	Richiesta al cedente/prestatore tramite PEC di emissione di nota di credito a totale storno della fattura (ricercare la PEC nel sito www.inipec.gov.it). Se non viene emessa la nota di credito conservare la PEC trasmessa.	asap	No
Ricezione di fattura xml a fronte di acquisto mai eseguito con richiesta di riscatto (e.g. ricezione fattura € 1 Mln con richiesta di pagamento € 500 in BTC per avere la nota di credito) oppure email <i>phishing</i> con allegato fattura xml	Denunciare il fatto alla polizia postale www.commissariatodips.it	asap	No

Tipologia di autofattura o fattura emessa per conto dal cliente	Tipologia documentale	Modalità di gestione del documento	Chi inserire nel campo <Cedente Prestatore>	Chi inserire nel campo <Cessionario Committente>	Chi inserire nel campo <Terzo intermediario o SoggettoEmittente >	TZ/CC
Autofattura per omaggi art.2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72	TD01	Fattura di vendita registrata nel solo registro delle fatture emesse	Cedente (chi compila la fattura)	Cedente (chi compila la fattura)	Compilare se emette un terzo per conto (e.g. provider)	TZ
Autofattura per autoconsumo art. 2 co.2 n. 5 del DPR 633/72	TD01	Fattura di vendita registrata nel solo registro delle fatture emesse	Cedente (chi compila la fattura)	Cedente (chi compila la fattura)	Compilare se emette un terzo per conto (e.g. provider)	TZ
Autofattura per passaggi interni art. 36 c.5 DPR 633/72	TD01	Fattura di vendita registrata nel registro delle fatture emesse dell'attività cedente e nel registro degli acquisti dell'attività acquirente	Cedente (chi compila la fattura)	Cedente (chi compila la fattura)	Compilare se emette un terzo per conto (e.g. provider)	TZ
Fattura emessa dal cliente per conto dei produttori agricoli esonerati art. 34 co. 5 del DPR 633/72	TD01	Fattura di vendita per il produttore agricolo e di acquisto per il cessionario che emette la fattura per conto	Cedente (produttore agricolo)	Cessionario (chi compila la fattura)	Sempre il Cessionario (anche se la firma digitale è di un provider)	CC
Fattura emessa dal cliente per conto dell'associazione sportiva dilettantistica art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015	TD01	Fattura di vendita per l'associazione sportiva dilettantistica e di acquisto per il cessionario che emette la fattura per conto	Cedente/ Prestatore (associazione sportiva dilettantistica)	Cessionario/ Committente (chi compila la fattura)	Sempre il Cessionario/ Committente (anche se la firma digitale è di un provider)	CC
Autofattura per regolarizzare una mancata ricezione di fattura art.6 c. 8 lett. a) del DLgs. 471/97	TD20	Fattura di acquisto da registrare nel solo registro degli acquisti	Cedente/ Prestatore (chi non ha emesso la fattura)	Cessionario/ Committente (chi compila la fattura)	Compilare se emette un terzo per conto (e.g. provider)	TZ

LA GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI FATTURE ELETTRONICHE

<p>Autofattura per regolarizzare la ricezione di una fattura irregolare art. 6 co. 8 lett. b) del DLgs. 471/97</p>	<p>TD20</p>	<p>Fattura di acquisto da registrare nel solo registro degli acquisti</p>	<p>Cedente/ Prestatore (chi ha emesso la fattura irregolare)</p>	<p>Cessionario/ Committente (chi compila la fattura)</p>	<p>Compilare se emette un terzo per conto (e.g. <i>provider</i>)</p>	<p>TZ</p>
<p>Autofattura per estrazione di merce introdotta in un deposito IVA art. 50-bis co. 4 lett. b) del DL 331/93</p>	<p>TD01</p>	<p>Fattura da registrare nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite</p>	<p>Cessionario che procede all'estrazione</p>	<p>Cessionario che procede all'estrazione</p>	<p>Compilare se emette un terzo per conto (e.g. <i>provider</i>)</p>	<p>TZ</p>
<p>Eventuale autofattura per integrazione <i>reverse charge</i> interno art. 17 co. 5 del DPR 633/72</p>	<p>TD01</p>	<p>Fattura di acquisto da registrare nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite</p>	<p>Cessionario/ Committente (chi compila la fattura)</p>	<p>Cessionario/ Committente (chi compila la fattura)</p>	<p>Compilare se emette un terzo per conto (e.g. <i>provider</i>)</p>	<p>TZ</p>
<p>Regolarizzazione a seguito di acquisti oltre il limite del <i>plafond</i>, risoluzione 16/E/2017</p>	<p>TD20</p>	<p>Versamento della maggiore imposta, degli interessi e della sanzione (art. 7 co. 4 del DLgs. 471/97) e registrazione nel registro IVA acquisti</p>	<p>Cedente</p>	<p>Cessionario</p>	<p>Compilare se emette un terzo per conto (e.g. <i>provider</i>)</p>	<p>TZ</p>